



## **Titolo**

Corte federale d'appello – reclamo – trasmissione alla controparte – mancanza – inammissibilità - fattispecie

## **Descrizione**

E' inammissibile il reclamo ove comunicato al solo organo che ha deciso, omettendo di comunicarlo alla Procura federale

(Commissione d'appello federale, n. 18/2004-2005; Commissione d'appello federale, n. 22/2004-2005; Commissione d'appello federale, n. 40/2004-2005; Commissione d'appello federale, n.51/2006-2007; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 191/2009-2010; Corte di giustizia federale, Sez. I, n. 227/2008-2009; Corte di giustizia federale, Sez. III, n. 275/2008-2009; Corte federale d'appello, Sez. III, n. 32/2018-2019; Corte federale d'appello, Sez. IV, n. 19/2019-2020; Corte federale d'appello, Sez. IV, n. 61/2019-2020; Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, n.118/2023-2024) (nel caso di specie la Corte, inoltre, ha ritenuto che non sussiste discrasia tra quanto previsto dal Codice di giustizia sportiva e le "Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC" - che avrebbero consentito il "regolare" deposito del reclamo nonostante l'omessa allegazione dell'avvenuta comunicazione alla Procura - poiché tali regole si limitano ad illustrare le modalità di funzionamento della piattaforma informatica della giustizia sportiva, con specifiche prescrizioni relative al formato degli atti, dei documenti ed alle sottoscrizioni digitali, senza incidere in alcun modo sulla disciplina prevista dal codice di giustizia sportiva. Nessun legittimo affidamento può dunque sussistere per il fatto che, in sede di deposito telematico del reclamo, il sistema non abbia segnalato un'anomalia per il mancato deposito della comunicazione alla Procura, in quanto era specifico obbligo del difensore accertarsi dell'avvenuto rispetto di tutti gli incombenti processuali).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 47/CFA/2024-2025/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Varrone

## **Riferimenti normativi**

art. 101, comma 2, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0047 CFA del 15 novembre 2024 (Virtus Asciano SSD-Sig. Daniel Barbi-PFI)**